



# COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

\*\*\*\*\*

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. **76**  
del  
**29/04/2021**

**Oggetto: SPETTACOLI VIAGGIANTI -  
INDIVIDUAZIONE AREE DA DESTINARE ALLO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE DI  
SPETTACOLO VIAGGIANTE PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addi ventinove del mese di Aprile alle ore 10:15 nella Residenza Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
2	DEI FRANCESCO	Vice Sindaco		X
3	ARRIGONI JACOPO	Assessore		X
4	CONFORTI CLARA	Assessore	X	
5	BAGNI BENEDETTA	Assessore	X	
6	MASINI JACOPO	Assessore	X	
			<b>4</b>	<b>2</b>

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Dott. Giacomo Cucini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:SPETTACOLI VIAGGIANTI - INDIVIDUAZIONE AREE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER L'ANNO 2021.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (e contabile) espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e dell'art- 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

il seguente testo

Richiamata la Legge n. 337 del 18/03/1968 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale sulle attività di spettacolo viaggiante e circo equestre approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/05/2011, in particolare:

1) l'art. 3 che prevede: *“Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate:*

*A) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge 337/68 e s.m.i.*

*L'elenco di tali aree sarà individuato con successivo atto dalla Giunta Comunale e verrà aggiornato almeno una volta all'anno. Per ogni area l'elenco dovrà prevedere:*

*1. la categoria dell'attrazione (piccola, media o grande);*

*2. il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;*

*3. gli orari di esercizio;*

*4. eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate*

*L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'amministrazione.*

*L'atto della Giunta deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali carovane al seguito dell'attività; ... (omissis)*

2) l'art. 4 che prevede: *“1. Chi intende esercitare le attività di cui all'art. 1 sul territorio del Comune di Certaldo deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale entro il 31 Gennaio di ogni anno. 2.*

*Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale predisponde apposita graduatoria per ciascuna area in base all'anzianità di presenza nell'area stessa maturata negli ultimi 5 anni con ogni singola attrazione e per ogni singolo periodo (farà fede la documentazione agli atti dell'amministrazione); in caso di parità si procederà a sorteggio mediante un sistema trasparente ed*

*oggettivo definito dall'ufficio competente. L'ufficio comunica la graduatoria ai richiedenti; coloro che sono risultati assegnatari devono comunicare l'accettazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:*

*la mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia e sarà autorizzato il primo degli esclusi.*

*Nel caso in cui entro i termini sopra indicati non pervengano domande, l'Amministrazione Comunale può concedere comunque l'autorizzazione all'esercizio di attività, rispetto delle norme del presente*

*Regolamento, a chi presenti domanda nel corso dell'anno, comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. ... (omissis).*

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 28 del 14/02/2020 avente per oggetto *”SPETTACOLI VIAGGIANTI - Individuazione aree da destinare allo svolgimento di attività temporanee di spettacolo viaggiante – aggiornamento anno 2020”;*

- n. 30 del 12/02/2021 avente per oggetto *”SPETTACOLI VIAGGIANTI - Individuazione aree da destinare allo svolgimento di attività temporanee di spettacolo viaggiante – aggiornamento anno 2021”* con la quale a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 veniva:

- rinviati i termini per la presentazione delle domande (art. 4 comma 1 del regolamento)
- rinviato a successivo atto l'aggiornamento delle aree e dei periodi per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante per l'anno 2021;

Preso atto che:

- a) con DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021;
- b) con DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 avente oggetto "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*" (GU n.10 del 14-1-2021) è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
- c) il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 avente per oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».* (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, al comma 1 dell'art. 15 cita: *Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto*;
- d) il DECRETO LEGGE 1 aprile 2021 n. 44 avente per oggetto "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.* (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) comma 1 dell'art. 1 cita: *Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.*
- e) il DECRETO LEGGE 22 aprile 2021 n. 52 avente per oggetto "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.* (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) al comma 1 dell'art. 5 "*Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi*" dispone che: *A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può' comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché' le attività' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.*

Considerato che, salvo nuovi provvedimenti governativi o regionali, dal 26 aprile 2021, in zona gialla, riprende l'attività spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Ritenuto pertanto opportuno, in previsione della ripresa delle attività di spettacolo viaggiante:

- stabilite un nuovo termine per la presentazione delle domande al fine della predisposizione della relativa graduatoria per l'assegnazione delle aree;
- individuare le aree ed i periodi per l'anno 2021 da destinare alla suddetta attività tenuto conto anche dell'utilizzo delle medesime aree pubbliche per altre attività.

Dare atto che nel caso la situazione epidemiologica della Toscana in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19 non consentirà l'attività degli spettacoli viaggianti nei periodi individuati dal presente atto, l'eventuale concessione dell'area già rilasciata sarà revocata e l'attività sospesa.

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Per i motivi sopra espressi

### DELIBERA

- 1) di stabilire che il termine di cui all'art. 4 comma 1 del Regolamento sulle attività dello spettacolo viaggiante per l'anno 2021 per presentare le domande è posticipato al 30 maggio p.v.;
  - 2) di approvare per l'anno 2021:
    - a. l'elenco delle aree in cui è possibile esercitare temporaneamente l'attività di spettacolo viaggiante quale allegato "A" alla presente deliberazione;
    - b. l'elenco delle aree in cui possono sostare le carovane dei titolari delle attrazioni, limitatamente al periodo di installazione delle attrazioni sul territorio comunale, quale allegato "B" alla presente deliberazione;
    - c. le planimetrie delle aree destinate agli spettacoli viaggianti quale allegato "C" alla presente deliberazione;
    - d. prescrizioni tecniche per l'utilizzo delle aree per gli spettacoli viaggianti quale allegato "D" della presente deliberazione;
  - 3) di stabilire che:
    - a. eventuali domande per l'esercizio di spettacoli viaggianti per particolari attrazioni non contemplate nella presente deliberazione, saranno oggetto di successivo atto deliberativo a giudizio insindacabile della Giunta Comunale.
    - b. le eventuali richieste di installazione di spettacoli viaggianti presentate in occasione di manifestazioni ed eventi inseriti nel calendario eventi dell'amministrazione, ad eccezione di quanto indicato nel precedente punto a), non necessiteranno di un successivo atto deliberativo e potranno essere effettuate, a condizione che:
      - nel programma della manifestazione e nella planimetria allegata siano definite le varie attività svolte durante la manifestazione, la suddivisione degli spazi richiesti, i giorni e gli orari di esercizio per ciascuna attività;
- la domanda di plateatico per l'installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sia presentata dagli organizzatori della manifestazione specificando la tipologia dell'attrazione, le dimensioni, il titolare, il periodo complessivo di installazione con indicazione dei giorni necessari per il montaggio e smontaggio ed i dati della carovana a seguito se prevista;

- il periodo massimo di esercizio corrisponda a quello della manifestazione, con possibilità di derogare il periodo della manifestazione solo per il tempo minimo necessario per il montaggio e lo smontaggio;
  - l'attrazione sia gestita da imprese/società che svolgono professionalmente l'attività di spettacolo viaggiante in possesso dei titoli abilitativi, dei collaudi annuali e copertura assicurative di responsabilità civile per danni a terzi (cose o persone) in corso di validità;
  - l'attività di spettacolo viaggiante non costituisca la ragione esclusiva della manifestazione;
- 4) di dare atto che nel caso la situazione epidemiologica della Toscana, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19, non consentirà l'attività degli spettacoli viaggianti nei periodi individuati dal presente atto, l'eventuale concessione dell'area già rilasciata sarà revocata e l'attività sospesa.
  - 5) di trasmettere il presente atto all'Ufficio attività produttive, Ufficio Tributi, Ufficio Viabilità ed al Comando di Polizia Municipale.
  - 6) di dichiarare, previa separata votazione, il cui esito è riportato nelle premesse, il presente atto di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000 n.267).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Giacomo Cucini

Il Segretario comunale  
Dott. Danilo D'Aco



# COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

ALLEGATO A

## AREE PUBBLICHE IN CUI E' POSSIBILE SVOLGERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE – ANNO 2021

<b>Area</b>	<b>Categorie attrazioni ammesse</b>	<b>Numero massimo di attrazioni collocabili</b>	<b>Orari di esercizio</b>	<b>Periodi in cui le attività possono essere esercitate</b>
PIAZZA SANDRO PERTINI	PICCOLE E MEDIE	3 PICCOLE OPPURE 2 MEDIA OPPURE 1 MEDIA + 2 PICCOLE	dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 23,00	DAL 1 OTTOBRE AL 15 GENNAIO
AREA ADIACENTE PISCINA FIAMMETTA	STRUTTURA CIRCENSE o PICCOLI RAGGRUPPAMENTI DI ATTRAZIONI	N. 1	nei giorni di apertura delle scuole: dalle 16.30 alle 23,00;  nei giorni di chiusura delle scuole: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 23,00	DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE


**AREE PUBBLICHE IN CUI COLLOCARE EVENTUALI CAROVANE A SEGUITO  
DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE**

PARCHEGGIO DI VIA TOSCANA	Non attrezzata	Solo mezzi non pesanti strettamente legati all'attività sul territorio e rientranti nello spazio indicato in planimetria
AREA ADIACENTE PISCINA FIAMMETTA	Attrezzata per allaccio temporaneo acqua potabile	Solo mezzi strettamente legati all'attività esercitata sul territorio comunale, rientranti nello spazio indicato in planimetria e compatibilmente con l'installazione delle attrazioni o altro uso dell'area.




COMUNE DI CERTALDO


## AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI









## PIAZZA SANDRO PERTINI




AREA DESTINATA ALL'INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI



# AREA PISCINA COMUNALE - VIALE GIACOMO MATTEOTTI



CTR




AREA DESTINATA ALL'INSTALLAZIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DELLE CAROVANE

FOTO AEREA


AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI

AREA PISCINA COMUNALE - VIALE GIACOMO MATTEOTTI



AREA DESTINATA ALL'INSTALLAZIONE DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DELLE CAROVANE

## VIA TOSCANA - VIA DI FRAILLE



area destinata alla sosta delle carovane degli spettacoli viaggianti



# COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

ALLEGATO "D"

## **PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI CUI ALL'ALLEGATI "C"**

L'utilizzo delle aree individuate nell'allegato C per l'allestimento delle attrazioni e della sosta della carovana dovrà rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

1. che sia salvaguardata la pavimentazione stradale, della piazza e dei marciapiedi ivi presenti, le percorrenze pedonali e ciclabili, del parcheggio, le aiuole e le alberature esistenti, gli arredi, monumenti di vario genere e quanto altro non espressamente indicato ma presente sul luogo, che, se danneggiati, dovranno essere rimessi in pristino dal richiedente;
2. che non vengano arrecati danni alle strutture di interesse pubblico ivi esistenti che, se causati, dovranno essere ripristinati dal richiedente;
3. eventuali danni causati a cose e/o persone in conseguenza della presente concessione dovranno essere risarciti dal richiedente esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo;
4. che sia prestata cauzione a garanzia, come disciplinata dall'art. 6 del Regolamento sulle attività di spettacolo viaggiante e circo equestre approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 31/05/2011;
5. dovrà essere provveduto alla pulizia dell'area occupata e al conferimento dei rifiuti prodotti conformemente a quanto stabilito dal gestore del Servizio di Igiene Urbana come previsto dall'art. 68 del Regolamento Servizio Igiene Urbana approvato con deliberazione del C.C. n.61 del 31/10/2013;
6. per l'eventuale illuminazione o dotazione elettrica il richiedente NON potrà allacciarsi alle forniture pubbliche ivi esistenti;
7. se, per l'occupazione si rendessero necessarie limitazioni di vario tipo al traffico veicolare dovrà essere richiesta apposita ordinanza che regolamenti il comportamento dei veicoli in transito;
8. la soppressione momentanea di alcuni stalli a parcheggio potrà essere attuata solo se preceduta dall'emissione di apposita ordinanza da richiedere al Settore Viabilità.
9. qualsiasi apparecchio da installare dovrà essere appoggiato sul suolo pubblico previo allargamento della base di appoggio con piastre di distribuzione, siano esse in legno o metalliche ecc. per evitare infissione nella pavimentazione o danneggiamenti della stessa;
10. che al termine dell'occupazione l'area sia ripristinata conformemente allo stato di origine;
11. per le aree non pavimentate è tassativamente vietato modificare l'andamento plano-altimetrico del terreno oggetto di occupazione, nonché tutto quanto sia presente in loco a garanzia del regolare deflusso delle acque meteoriche (sistema di drenaggio superficiale del terreno).